

CHARLIE HEBDO

JOURNAL IRRESPONSABLE

100 pages 2017 / 10€ 11.75 € TTC

TOUT EST PARDONNÉ



ARTISTE: CHARLIE HEBDO - 100 pages 2017 / 10€ 11.75 € TTC

L. 54801 - 100% - P. 100 - 100%



La satira per...

Aristòfane - missione educatrice (Satira personale, contenuto politico)

Charlie Hebdo - “stupida e cattiva”

Dario Fo - forma libera e assoluta del teatro

Giorgio Forattini - una grande dimostrazione, la più alta espressione, di libertà e di democrazia

- - - - -

Ridere di qualcosa o di qualcuno = denudare il Re

Ridere della religione = privarla di autorità

La satira può offendere? La Censura può intervenire?

I diritti di libertà di espressione costituzionalmente garantiti

- Articolo 21 Cost.: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. - La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
- Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
- **diritto di informare** (diritto di esprimere, informando, il proprio pensiero)
- **diritto di informarsi** (come presupposto del diritto di informare)
- diritto di **ricevere informazioni**

Articolo 51 codice penale

Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, **esclude la punibilità.**

La diffamazione

art. 595 c.p.

1. **Chiunque ... comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione**, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
2. Se l'offesa consiste nell'**attribuzione di un fatto determinato**, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
3. Se l'offesa è recata **col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità**, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni **o** della multa non inferiore a euro 516.

Differenze con l'ingiuria

Art. 594 c.p.

1. Chiunque offende **l'onore o il decoro** di una **persona presente** è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516.
 2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
- onore o decoro / reputazione
 - persona presente / assente
 - più persone (almeno due)

Onore e reputazione

- **Onore:** concetto – attributo soggettivo che si correla ad un valore di dignità sociale uguale per tutti (**art. 3 Cost.:** "**Tutti** i cittadini hanno pari **dignità sociale...**", indivisibile e comune a tutti gli uomini)
- **Reputazione:** carattere correlato alla personalità effettiva e storica del soggetto passivo

Correlazione: reputazione come riflesso dell'onore nella valutazione sociale, cioè come considerazione, credito sociale che ciascuno si è guadagnato nell'esercizio delle sue attività (cd.: onore in senso oggettivo).

I limiti del diritto di cronaca / critica

- 1) **verità** del fatto narrato (correlazione rigorosa tra il fatto e la notizia = verità oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca);
- 2) **pertinenza** (oggettivo interesse che essi fatti rivestono per l'opinione pubblica ovvero l'ambito di discussione);
- 3) **continenza** (correttezza con cui i fatti vengono riferiti, civiltà della forma espressiva)

(Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 7632 del 06-07-1992).

La pertinenza

- Pertinenza **oggettiva**: intrinseca rilevanza pubblico-sociale
- Pertinenza **indiretta**: aspetti privati o personali che assumono uno specifico interesse pubblico-sociale (es: il politico contro la droga che assume stupefacenti)
- Oppure quando la condotta del singolo entra a far parte della sfera pubblica per il suo inserimento non casuale, ma funzionale, in fatti, avvenimenti, cerimonie (es: casi di cronaca giudiziaria)

La continenza per la Cass. Civ.

- **moderazione, misura, proporzione** nelle modalità espressive, le quali non possono trascendere in **attacchi personali** diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale... omissis ...
- (anche, ndr) ... la non piena corrispondenza al vero degli **elementi collaterali** della notizia (cioè: gli elementi cosiddetti del “contesto espressivo”, tono dell'articolo, accostamento fotografico e sottotitolo, ndr) può costituire solo elemento indiziario, inidoneo ad aggredire l'altrui reputazione e a giustificare di per sé la sussistenza dell'illecito.

Cass. Civ., Sez. III, sent. 5 feb. 2013 n. 2661

Le pene per diffamazione a mezzo Stampa

Art. 13 L. stampa (L. 47/1948) - Pene per la diffamazione

Attribuzione di un fatto determinato = reclusione da uno a sei anni + multa non inferiore a lire cinquecentomila.

Art. 110. c.p. Pena per coloro che concorrono nel reato.

Ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita

Art. 57. c.p. Reati commessi col mezzo della stampa periodica

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e **fuori dei casi di concorso**, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale **omette** di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, **è punito, a titolo di colpa**, se un reato è commesso, **con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.**

Si può dar del “LADRO” a un ladro?

“Cronista condannato a 7 mesi di reclusione senza condizionale per aver definito «*accanito cocainomane*» un indagato che aveva dichiarato di fare uso frequente della sostanza stupefacente.”

“Nel 2010, in occasione del sequestro di una discoteca milanese, il giornalista riporta alcuni verbali dell'inchiesta «Vallettopoli» contenuti nel provvedimento del GIP. Tra questi, il principale accusatore, nonché indagato, che a verbale dichiara: «Sono consumatore da 4 anni di cocaina e negli ultimi tempi ne consumo parecchia, anche dalle 2 alle 4 volte alla settimana...». Il cronista, nel suo articolo di due anni dopo, lo definiva «accanito cocainomane», solo che il soggetto interessato, che nel frattempo ha patteggiato una pena di 8 mesi di reclusione, appellandosi alla «legge sull'oblio» si è sentito diffamato.

(fonte: <http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/diritto-alloblio-e-diritto-in-galera-un-cronista-de-il-giornale-condannato-a-7-67707.htm> ult. Visita: 13/04/2015)

La responsabilità anche solo civile

- La forma della critica non è civile (non è continente, ndr) quando non è improntata a **leale chiarezza**, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie **insinuazioni**. In tali ipotesi l'esercizio del diritto di stampa può costituire **illecito civile anche ove non costituisca reato**.

(Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 5259 del 18-10-1984)

Le norme civili di riferimento

Art. 11 L. stampa - (Responsabilità civile)

Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, **il proprietario della pubblicazione e l'editore.**

Art. 12 L. stampa - (Riparazione pecuniaria)

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, **la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento** dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, **una somma a titolo di riparazione.** La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

La riparazione pecuniaria

- in tema di diffamazione con il mezzo della stampa la persona offesa può richiedere **anche al direttore** del giornale, ritenuto responsabile del delitto di omesso controllo, ai sensi dell'art. 57 cod. pen., la riparazione pecuniaria di cui **all'art. 12** della legge n. 47 del 1948, in quanto **a detta riparazione** è tenuto non solo l'autore dello scritto diffamatorio, ma **chiunque abbia contribuito** a cagionare l'evento tipico del reato, **sia in concorso, sia per aver omesso di impedire l'evento.**

(sez. V Penale, sent. cd. "Belpietro", 6 dicembre 2012 – 16 aprile 2013, n. 17348; Sez. 5, n. 13198 del 05/03/2010 - dep. 08/04/2010, Belpietro, Rv. 246904; conf. Sez. 5, n. 15114 del 15/03/2002 - dep. 22/04/2002, Battista, Rv. 221318)

Rapporto azione penale / azione civile

- La sentenza di proscioglimento in sede penale **NON ha valore di giudicato** nel processo civile, NE' di prova legale
- È un elemento di prova documentale sulla situazione giuridica che ha formato oggetto dell'accertamento giudiziale (cioè: dice come è andata in sede penale...)
- Il giudice civile DEVE tenerne conto, valutandola liberamente secondo il suo prudente apprezzamento
- La mancata valutazione della assoluzione, o la non congruità della motivazione sulla sua valutazione, è ricorribile per Cassazione.

Cass. Civ. sez. III, sent. 5 feb. 2013 n. 2661

Alcuni esempi: La fotografia e didascalia

- **foto di un mendicante** nel centro città ripreso mentre elemosina a commento di un titolo: *“i mali della città: prostituzione, vandalismo, accattonaggio”*, con la didascalia *“un questuante all’opera nel centro storico”*.

Cass. Pen. 11 ottobre 2011 n. 3721: **“la fotografia non può essere considerata neutra. Evidenzia un disvalore sociale. Il lettore era portato a identificare la protagonista della foto come uno dei mali da combattere descritti nell’articolo, uno dei problemi da eliminare per garantire una pacifica vita cittadina”**.

L' “attacco personale”

- Il diritto all'esercizio di cronaca e di critica all'opera altrui non deve trascendere ad **attacchi personali diretti a colpire su un piano individuale** la figura morale del soggetto criticato.
- In tale ipotesi, l'esercizio del diritto non rimane nell'ambito di una seria esposizione oggettiva dei fatti e di una critica misurata, ma trascende nel campo dell'**aggressione alla sfera morale altrui**, penalmente protetta.

(Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 10881 del 16-12-1983).

Il solo titolo diffamatorio

- Deve essere valutato sia il testo letterale sia il complesso dell'informazione, rappresentato dal testo, dalla sua interpretazione, dalle immagini che l'accompagnano, **dai titoli e sottotitoli**, dal modo di presentazione **e da ogni altro elemento utile**.
- La lesione dell'altrui reputazione può verificarsi nel caso di un **articolo dal testo inoffensivo, ma che sconfini nell'illecito per via di un titolo offensivo**
- (Cass. Pen. sez. V, n. 162 del 27.11.1991; sez. 5, n. 164 del 12.12.1991)

La responsabilità per concorso nel reato del direttore

- La responsabilità più tipica del D.R. è quella di cui all'art. 57 c.p.

(RESPONSABILITA' OMISSIVA PER DOLO O COLPA)

- MA se c'è **coscienza e volontà di cooperare alla commissione della diffamazione** e se il direttore ha “partecipato” alla “deliberata pubblicazione” della notizia falsa e diffamatoria, si pone come coautore del reato, e risponde a titolo di concorso ex art. 110 c.p.

(RESPONSABILITA' PER DOLO SOLAMENTE – ANCHE EVENTUALE)

Gli “indici rivelatori”

- **Gli indici rivelatori del concorso nel reato ex art. 110 c.p., sono:**
 - **la forma, l'evidenza, e la collocazione** tipografica dei titoli e delle illustrazioni dell'articolo diffamatorio (corpo,titolo,foto ed altri segni grafici);
 - **la correlazione dello scritto con il contesto** culturale che impegna e caratterizza il numero del quotidiano
 - si accerti **la consapevole adesione** del direttore medesimo al contenuto dello scritto

Il giornalismo d'inchiesta

“Al giornalismo di inchiesta, quale *species*, deve essere riconosciuta **ampia tutela** ordinamentale, tale da comportare ... una **meno rigorosa e comunque diversa applicazione dell'attendibilità della fonte**, fermi restando i **limiti** dell'interesse pubblico alla notizia e del linguaggio continente, ispirato ad una correttezza formale dell'esposizione”

Cass. Civile, Sezione III, 9 luglio 2010, n. 16236.

Il giornalismo di denuncia (2)

- *Omissis*... è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di **sospetti di illeciti**...
- I sospetti **non** devono essere “obiettivamente del tutto **assurdi**”, ma **motivati** ed **argomentati** sulla base di “**elementi obiettivi e rilevanti**”
- I sospetti **NON** devono essere espressi in modo congetturale, arbitrario e calunnatorio, ma attraverso la valorizzazione di elementi obiettivi, quali anche le dichiarazioni rese da uno degli interessati.

Cass. Pen. Sez. V, sent. 12 dic. 2012 – 27 feb. 2013 n. 9337
(Gabanelli e altri)

La satira

- Il diritto di satira (anche la vignetta) è una **forma artistica** che mira all'ironia fino al sarcasmo e all'irrisione che merita tutela
- È **incompatibile** con il parametro della **verità**
- **Se** facendo satira, però, **si diffonde una notizia**, questa **deve essere vera** (dolo generico)
- Se posizionata in prima pagina, può avere un valore quasi pari all'editoriale.

(caso di condanna di un vignettista che ha fatto riferimento a una “mazzetta” attribuita a una Soc. (Mediaset) che, invece, era estranea ai fatti, pur essendo l'altra Soc. veramente coinvolta (videotime) di appartenenza allo stesso proprietario)

Cass. Sez. V pen., sent. 18 ott. 2012-31 gen 2013 n. 5065

La satira - segue

“La satira è **sottratta al parametro della verità** in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, **ma rimane assoggettata al limite della continenza** e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Di conseguenza, **possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui**, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione un comportamento preso di mira e **non si risolvono in una aggressione gratuita e distruttivo dell'onore e della reputazione** del soggetto interessato.”

Cass. III sez. civ. N. 23144/2013 del 24 sett. 2013

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/content/dam/law24/Gad/Cassazione%2023144_2013.pdf (ult. Visita 16/10/2013)

Le linee guida della Commissione e del Garante

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Le trasmissioni, apparentemente di **satira** o di varietà, che dibattano temi di attualità politica, devono mantenere quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche, garantendo: pluralismo, contraddittorio, completezza ed oggettività dell'informazione.

Provvedimento 24 settembre 2013, n.1 (consultazioni elettorali province autonome di Trento e Bolzano e Regione Basilicata)

Provvedimento 22 gennaio 2014, n.2 (consultazioni elettorali regione Sardegna)

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Delibera 1 febbraio 2006, n. 22/06/CSP

Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali.

Articolo 3

3. Nelle trasmissioni di intrattenimento, ferma restando la libertà di espressione, **la comunicazione e la satira non devono assumere forme lesive della dignità della persona.**

Delibera 22 novembre 2006, n.165/06/CSP

Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei Minori nei programmi di intrattenimento.

I diritti di cronaca, di critica e di satira devono conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore ... tra i quali è ricompreso il rispetto dei sentimenti religiosi.

il cattivo gusto, il linguaggio triviale e i modelli di relazione interpersonale improntati all'aggressività verbale e alla scorrettezza comportamentale, pur se non rilevanti sotto il profilo strettamente giuridico, risultano non conformi al ruolo ed alla responsabilità sociale del mezzo radiotelevisivo

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile
Sentenza 24 marzo 2014, n. 585

“IL LIMITE DEL DISPREZZO”

Il diritto di satira, manifestazione del diritto di critica, a sua volta riconducibile alla libertà di pensiero, ha una **rilevanza costituzionale e internazionale**

Non può invocarsi come scriminante, invece, nel caso in cui la libertà di espressione sfoci in **dileggio, disprezzo e distruzione della dignità della persona**

(caso relativo a condanna di giornalista, direttore della testata ed editore, perché nell'articolo dal titolo «*Truffe e bugie per falsi invalidi duri di orecchie*» era abbinata una fotografia del medico coinvolto nell'inchiesta e un'immagine nella quale «*un personaggio accostava l'orecchio a un corno acustico simile a una cornucopia tracimante banconote*».

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile
Sentenza 10 marzo 2014, n. 5499

La satira è configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale tutelato dall'articolo 21 della Costituzione

Svolge funzione di controllo esercitato con l'ironia e il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura, costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa, che enfatizza e deforma la realtà per provocarne il riso

TUTTAVIA

non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona, attribuendo condotte illecite o moralmente disonorevoli, **in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica**, anche mediante accostamenti o contesto distorsivi percepibili dall'uomo medio.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile
Ordinanza 17 settembre 2013, n. 21235

La satira è sottratta all'obbligo di riferire fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto.

MA

soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito e

non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato

(Caso relativo a satira su un soggetto che veniva indicato come imputato in un procedimento per corruzione in materia di smaltimento di rifiuti tossici, mentre costui - sebbene coinvolto in un procedimento penale, a carico di altri - non aveva mai assunto tale qualità)

CONFORMI...

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale , Sentenza 13 settembre 2013, n. 37706

Tribunale Milano, Sezione 1 civile , Sentenza 18 luglio 2013, n. 10243

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale , Sentenza 31 gennaio 2013, n. 5065

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale , Sentenza 23 febbraio 2000, n. 2128

Articolo 724 codice penale

Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli e le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da lire centomila a seicentomila.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 724 primo comma limitatamente alle parole "*o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato*" (C. Cost. 18.10.1995, n. 440, G.U. 25.10.1995, n. 44).

Reato depenalizzato con il Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite penale
Sentenza 15 luglio 1992, n. 7979

L'art. 724, primo comma, cod. pen. **sanziona** il fatto di bestemmiare con invettive e parole oltraggiose e dunque **punisce** non la manifestazione di un pensiero ma **una manifestazione pubblica di volgarita`**. Ne consegue che non puo` ricondursi la bestemmia alla manifestazione del pensiero e alla liberta`, costituzionalmente garantita, la quale del resto trova il suo limite proprio nel divieto delle manifestazioni contrarie al buon costume (art. 21, ultimo comma, Cost.).

La norma non punisce il fatto, in se`, di arrecare offesa alla religione, ma **punisce l'uso dei modi volgari e fecciosi**. **Oggetto della norma** non e` percio` la tutela del sentimento religioso e di quello cattolico in particolare, ma quella del **buon costume contro i comportamenti pubblici volgari e sconvenienti**.

La libertà di stampa in Italia

- Nella classifica di “Reporter senza frontiere” del 2013 sulla libertà di stampa
 - Anno 2013 l'Italia risulta in 57esima posizione su 179 Paesi, prima di Ungheria e seguita da Honk Kong.
 - Anno 2014 Italia giù al 73° posto, perdendo 24 posizioni

Il rapporto conta 129 cause di diffamazione “ingiustificate” contro i cronisti, sempre nei primi 10 mesi del 2014, mentre nel 2013 il dato si era fermato a 84.

il colosso Eni chiede 25 milioni di euro (venticinque) di risarcimento danni alla trasmissione Report di Milena Gabanelli per un servizio sull'azienda mandato in onda nel dicembre del 2012. L'accusa, contenuta in un atto di citazione lungo 145 pagine, è di averne danneggiato l'immagine (<http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/04/03/eni-chiede-25-milioni-per-zittire-gabanelli/549941/i>) (visitato il 14 aprile 2015)